

PROTOCOLLO D' INTESA

TRA

L'ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO– Direzione regionale per la Sicilia (di seguito denominato INAIL Sicilia), con sede e domicilio fiscale in Palermo, Viale del Fante n. 58/D, c.f.01165400589, rappresentato dal dott. Giovanni Asaro nella qualità di Direttore Regionale pro-tempore

e

L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MESSINA (di seguito denominato "Università") con sede legale in Messina, P.zza Pugliatti, rappresentata dal Prof. Salvatore Cuzzocrea, nella sua qualità di Rettore

PREMESSO CHE

- l'Inail, in attuazione del D.lgs. 81/2008 e s.m.i., ha tra i suoi obiettivi strategici la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e ha compiti specifici di informazione, formazione, assistenza, consulenza e promozione della cultura della salute e sicurezza del lavoro e partecipa nel "sistema di prevenzione" con tutti i Soggetti Istituzionali impegnati su tale versante;
- l'art. 7 comma 1 del D.L. 31 maggio 2010 n. 78, convertito con la legge 30 luglio 2010 n. 122, ha attribuito all'Inail le relative funzioni degli enti pubblici soppressi, Ispesl e Ipsema, divenendo unico ente pubblico nazionale avente compiti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- l'art.9 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i. ha individuato l'INAIL, quale soggetto che, in funzione delle attribuzioni previste dalla normativa vigente, opera svolgendo, tra le altre, attività di promozione e divulgazione della cultura della salute e della sicurezza del lavoro nei percorsi formativi scolastici e universitari e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, previa stipula di apposite convenzioni con le istituzioni interessate;
- l'art. 9 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i. ha attribuito, altresì, all'INAIL compiti di formazione specialistica in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e la progettazione ed erogazione di percorsi formativi e di aggiornamento nelle specifiche materie in sinergia con gli attori istituzionali per la sicurezza;
- le Linee Operative per la Prevenzione 2019 emanate dalla Direzione Centrale Prevenzione INAIL indicano, tra gli obiettivi prioritari dell'attività in campo prevenzionale, la promozione della cultura della prevenzione nel sistema scolastico attraverso azioni a sostegno dell'orientamento professionale;
- l'Università, ai sensi dell'art.1 del vigente Statuto, è un'istituzione pubblica che si ispira ai principi della Costituzione della Repubblica italiana e della *Magna Charta Universitatum* sottoscritta dalle Università europee, la cui precipua finalità è la promozione della cultura, della ricerca di base e applicata, dell'alta formazione e del trasferimento tecnologico;

- l'Università sostiene e incentiva il trasferimento e la valorizzazione della conoscenza, la promozione e la tutela della salute, del patrimonio culturale e ambientale nonché la produzione di beni e servizi a beneficio della comunità;
- l'Università promuove la piena formazione dei giovani attraverso la realizzazione di specifiche attività di orientamento che si caratterizzano come attività istituzionali e costituiscono parte integrante dei percorsi curriculari di studio e del processo educativo e formativo;
- l'Università svolge da tempo, in modo sistematico e continuativo, azioni tese alla formazione e all'informazione mirate a rafforzare le capacità dei giovani di conoscere l'ambiente in cui vivono, con particolare attenzione ai temi della prevenzione e della sicurezza;
- l'Università svolge attività didattica per il conferimento dei titoli accademici previsti dalla normativa, promuovendo tirocini presso strutture produttive, di ricerca e professionali esterne alle strutture universitarie, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente e dal proprio regolamento didattico di Ateneo;
- le amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 15 della l.241/90 e s.m.i., possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

CONSIDERATO CHE LE PARTI

- sono impegnate nello sviluppo di una sinergica cultura della sicurezza sul lavoro e di promozione e tutela della salute negli ambienti di vita e di lavoro;
- convengono che è interesse comune potenziare ulteriormente le strategie di miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori, assegnando particolare rilievo alla crescita professionale di coloro che lavoreranno su tali tematiche e favorendo la formazione di nuove figure professionali in grado di rispondere alle sfide del cambiamento del mondo del lavoro e dell'innovazione tecnologica;
- concordano che è interesse comune mantenere e rafforzare la collaborazione al fine di rendere più efficiente la politica della prevenzione nell'ambito della ricerca e dello studio;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art.1 – Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante del Protocollo d'intesa e ne specificano finalità e obiettivi.

Art. 2 - Ambito di applicazione

Le Parti intendono collaborare per lo sviluppo di tematiche e per la realizzazione di attività di interesse comune in materia di cultura della sicurezza sul lavoro.

Art. 3 - Oggetto della collaborazione

Le Parti concordano di individuare congiuntamente gli ambiti di intervento, in riferimento ai quali si impegnano a collaborare per la realizzazione delle iniziative sotto elencate a titolo esemplificativo:

- progettazione ed erogazione di percorsi formativi, con reciproco arricchimento delle competenze e conoscenze, attraverso l'apporto delle rispettive professionalità in termini esperienziali e di docenza;
- attivazione di stage, tirocini formativi, di orientamento e/o curriculari per consentire la creazione di un collegamento tra formazione e mondo del lavoro;

- promozione di iniziative congiunte di informazione e divulgazione su temi di interesse comune, attraverso l'organizzazione di seminari, convegni e la realizzazione di pubblicazioni;
- collaborazione per attività di studio su tematiche di comune interesse, attraverso l'apporto delle professionalità interne/esterne alle Parti;
- attivazione di corsi di specializzazione post universitari (master) in materie di interesse per l'Istituto, in particolare per il consolidamento di figure specializzate nella gestione degli aspetti prevenzionali negli ambienti di lavoro;
- proposte di "offerta formativa" mirate alla divulgazione per gli allievi universitari della "cultura della prevenzione", nonché all'accertamento tecnico dei rischi da malattia professionale (esposizione a specifici agenti chimici, fisici e biologici, rischi di natura ergonomica), da infortunio (rischio elettrico, da impianti, da strutture, ecc.) e relative misure di prevenzione e protezione da porre in essere;
- attivazione di borse di studio e/o premi di laurea cofinanziati dall'INAIL e rivolti a studenti che realizzino tesi di laurea o studi, eccezion fatta per la ricerca, in materia di interesse per l'Istituto.

Art. 4 - Modalità di svolgimento della collaborazione

Con riferimento alle iniziative concordate, le Parti stipuleranno specifici accordi operativi intesi a disciplinare le attività di reciproca collaborazione.

Le strutture/uffici di riferimento per i necessari raccordi operativi saranno rispettivamente per l'INAIL Sicilia, l'Ufficio POAI, Processo Prevenzione, e per l'Università, il Sistema di Sicurezza di Ateneo, che avranno competenza per la gestione delle attività di collaborazione, interfacciandosi con il Tavolo tecnico di coordinamento di cui al successivo art. 5 del presente Protocollo.

Art. 5 - Tavolo tecnico di coordinamento

Le Parti istituiscono un Tavolo tecnico di coordinamento composto da tre referenti designati da INAIL Sicilia e tre referenti designati dall'Università.

I componenti del Tavolo tecnico rimangono in carica per tutta la durata del Protocollo, salvo revoca da parte dell'Ente di appartenenza.

Al Tavolo tecnico sono assegnati i compiti di indirizzo e monitoraggio delle attività previste dall'art. 2 del presente Protocollo.

Al Tavolo tecnico partecipano, inoltre, i soggetti che le Parti all'occorrenza riterranno necessari.

Il Tavolo tecnico si riunisce secondo le esigenze e, comunque, almeno una volta a semestre.

Art. 6 - Obblighi delle Parti

Per la realizzazione delle attività, le Parti, in funzione delle specifiche competenze e disponibilità, si impegnano a rendere disponibile il proprio patrimonio di conoscenze e a mettere in campo le risorse professionali, tecniche e strumentali destinate alle finalità di interesse, da declinare nell'ambito di specifici Accordi attuativi, secondo quanto indicato all'Art.7 del presente Protocollo d'intesa.

I risultati delle iniziative realizzate nell'ambito del Protocollo d'intesa saranno considerati anche in ottica di replicabilità delle iniziative sviluppate e di ricaduta in termini di numero di destinatari raggiunti direttamente o indirettamente nel territorio regionale.

Art. 7- Accordi attuativi

Ciascun accordo attuativo di cui all'art.6 dovrà contenere:

- gli obiettivi da conseguire, le specifiche attività da espletare, gli impegni da assumere e la relativa tempificazione;
- gli oneri in termini di risorse umane, strumentali e finanziari necessari per la realizzazione di specifiche attività oggetto dell'Accordo attuativo, ripartiti in logica di paritaria partecipazione, secondo le rispettive disponibilità economico-finanziarie e conformemente a quanto previsto nei rispettivi regolamenti, statuti e linee guida;
- la durata dell'Accordo attuativo.

Art. 8 - Durata

Il presente protocollo d'intesa dispiega i propri effetti dalla data della sottoscrizione e avrà la durata di tre anni. Non è consentito il rinnovo tacito.

Art. 9 – Proprietà intellettuale

Con il presente Protocollo d'intesa - pur riconoscendo la proprietà intellettuale delle opere e dei prodotti che sono stati elaborati da ciascuna delle Parti precedentemente alla sottoscrizione della presente collaborazione, le Parti concordano, sin d'ora, che nulla è dovuto laddove tali opere dovessero costituire la base degli studi, delle soluzioni e dei prodotti realizzati nell'ambito di questo Protocollo d'intesa e degli Accordi attuativi di cui agli artt. 6 e 7.

Le Parti, in considerazione della valenza scientifica dei prodotti elaborati nell'ambito della collaborazione di cui al presente Protocollo d'intesa e dell'interesse pubblico che i prodotti stessi rivestono, acquisiscono ogni diritto, riconosciuto dalla normativa vigente, inerente alle nuove opere realizzate e sviluppate nell'ambito del Protocollo e dei successivi Accordi attuativi, coordinandone la realizzazione e mettendo in campo, attraverso le proprie professionalità, le peculiari competenze specialistiche.

La divulgazione dei prodotti sviluppati potrà essere realizzata senza scopo di lucro, neanche indiretto, dalle Parti, per finalità di studio, di ricerca e di promozione della conoscenza del patrimonio culturale e scientifico anche attraverso la pubblicazione in internet, previo rilascio della liberatoria degli autori coinvolti nell'elaborazione.

Art. 10 - Tutela della privacy e riservatezza

Le Parti provvedono al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi al presente Protocollo d'intesa nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché si impegnano a trattare i dati personali per le finalità connesse all'esecuzione del presente protocollo d'intesa, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal regolamento UE 679/2016 e dal D.Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", così come novellato dal D. Lgs. del 10 agosto 2018 n. 101.

Art.11 - Recesso unilaterale

Ciascuna delle Parti può recedere anticipatamente dal presente Protocollo d'intesa, previa comunicazione scritta e motivata da inviare con un preavviso di almeno 30 giorni a mezzo posta elettronica certificata o con lettera raccomandata A.R..

Art.12 - Foro competente

L'interpretazione e l'esecuzione del presente Protocollo, nonché i rapporti tra le Parti derivanti dallo stesso, sono regolati dalla legge italiana.

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia dovesse sorgere dalla interpretazione o applicazione del presente atto.

Qualora non fosse possibile raggiungere tale accordo, il Foro competente a dirimere la controversia sarà quello competente per legge.

Art. 13 – Oneri fiscali

Il presente Protocollo viene sottoscritto in forma digitale ed è soggetto al pagamento dell'imposta di bollo, il cui pagamento verrà assolto dall'Università, con modalità virtuale, giusta autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate n. 67760 del 2010.

Il presente atto è, altresì, soggetto a registrazione in caso d'uso, ai sensi degli artt. 5 e 39 dei DPR n. 131/86 e s.m., con spese a carico della parte richiedente.

Per l'Università degli Studi di Messina

Il Rettore

Prof. Salvatore Cuzzocrea

Per l'INAIL SICILIA

Il Direttore Regionale

dott. Giovanni Asaro